



Comune di Morciano di Romagna

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO DEGLI
SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 in data 28.11.2007

CAPO I
PARCHI TRADIZIONALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – DEFINIZIONI
- ART. 3 – AREE, PERIODI ED ORARI
- ART. 4 – COMMISSIONE COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI –
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
- ART. 5 – COMPETENZE DELLE COMMISSIONE

TITOLO II

- ART. 6 – ORGANICO DEL PARCO
- ART. 7 – FREQUENTATORI TRADIZIONALI
- ART. 8 – CONCESSIONI A TITOLO TEMPORANEO
- ART. 9 – ATTRAZIONI DI NOVITÀ
- ART. 10 – ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO

TITOLO III

- MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE
- ART. 11 – CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE
- ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

TITOLO IV

- OBBLIGHI E DIVIETI
- ART. 14 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 15 – ACCESSO AL PARCO DIVERTIMENTI
- ART. 16 – CARRI ABITAZIONI E MEZZI DI CARICO
- ART. 17 – CARATTERISTICHE E GESTIONE DELL'ATTRAZIONE
- ART. 18 – SOSTITUZIONE ECCEZIONALE DELLE ATTRAZIONI
- ART. 19 – CONVERSIONE DI ATTRAZIONI
- ART. 20 – SUCCESSIONI – SUBINGRESSI
- ART. 21 – CONSERVAZIONE ANZIANITA' DI PARTECIPAZIONE AL PARCO
- ART. 22 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI
- ART. 23 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI
- ART. 24 - COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI
- ART. 25 – SINGOLE ATTRAZIONI
- ART. 26 – DISPOSIZIONE INTEGRATIVE

CAPO II

ATTIVITA' CIRCENSI

- ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 28 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART.29 – CRITERI DI CONCESSIONE
- ART.30 – DOCUMENTAZIONE
- ART.31 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI
- ART.32 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART.33 – TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI
- ART.34 – CONCESSIONE IN AREE PRIVATE

ART.35 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI
ART.36 – DISPOSIZIONE INTEGRATIVE
ART.37 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I
PARCHI TRADIZIONALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge n. 337 del 18 marzo 1968, del d. m. del 23 maggio 2003, delle relative norme attuative e successive modifiche, le concessioni di aree comunali per l'esercizio temporaneo, nel territorio del Comune di Morciano di Romagna, delle attività di spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi di divertimento, sia in Parchi Tradizionali sia in altri impianti non costituenti Parchi Tradizionali, nonché le modalità di svolgimento di tali eventi.
2. Il presente regolamento non disciplina i parchi di divertimento permanenti.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Sono considerate attività di “spettacolo viaggiante” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
Non rientrano tra le attività di spettacolo viaggiante gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
2. Sono Parchi di Divertimento i complessi di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante, sia temporanei sia permanenti, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
3. Sono Parchi di Divertimento Temporanei i complessi di attrazioni, trattenimenti e attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno e insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità.

ART. 3 – AREE, PERIODI E ORARI

1. Con apposito atto, la Giunta Comunale definisce l'elenco delle aree, sulle quali possono essere esercitate le attività di cui al precedente art. 1, nonché i relativi periodi di svolgimento e i termini di presentazione delle istanze di partecipazione agli stessi; in ogni caso la presentazione dell'istanza dovrà avvenire almeno 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno considerate.
2. Le aree destinate ai parchi tradizionali, il giorno di inizio e di fine degli stessi, nonché gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni vengono stabiliti di anno in anno, dall'Amministrazione Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. La Giunta, inoltre, con provvedimento motivato, può ridefinire il giorno iniziale e/o finale del suddetto periodo, sia per cause di forza maggiore, sia ove sussista motivata richiesta delle associazioni di categoria, senza che ciò costituisca diritti per future edizioni.
4. Possono essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico in altre aree o piazze, per periodi da valutarsi di volta in volta, in occasioni di particolari manifestazioni o per periodi limitati, con modalità analoghe a quanto scritto nell'art. 3, co. 2

5. All'atto della concessione del suolo pubblico, l'ufficio competente definisce anche le aree per il posizionamento delle eventuali roulotte e mezzi al seguito.

ART. 4 – COMMISSIONE COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Sindaco con proprio atto nomina la Commissione Comunale competente in materia, che dura in carica 4 anni.

2. La Commissione è così composta:

- Il Sindaco o suo delegato in qualità di presidente;
- Responsabile Servizio Attività Economiche e Polizia Municipale o suo delegato;
- Un membro in rappresentanza del Servizio Lavori Pubblici o suo delegato;
- Un membro in rappresentanza del Servizio Ragioneria o suo delegato;
- Un esperto con competenza nel Settore degli Spettacoli Viaggianti;

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio Attività Economiche e P.M.

E' facoltà del Presidente invitare alle sedute i rappresentanti degli attrazionisti.

3. Le riunioni della commissione sono valide solo con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le decisioni della commissione sono validamente adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni verrà redatto apposito verbale a cura della segreteria della commissione.

ART. 5 – COMPETENZE DELLE COMMISSIONE

1. La Commissione Comunale per il rilascio delle concessioni, esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito:

- alla adozione-integrazione e modificazione delle norme Regolamentari;
- all'individuazione delle aree destinate ai parchi tradizionali di divertimento;
- alla data di inizio e cessazione dei parchi tradizionali e circhi;
- agli orari di apertura e di chiusura delle attrazioni;
- alla composizione organica del Parco di divertimento;
- alle date obbligatorie entro le quali dovranno essere installate le attrazioni autorizzate;
- all'individuazione delle attrazioni aventi carattere di novità;
- alla concessione di eventuali proroghe oltre le date stabilite per la chiusura dei Parchi tradizionali di divertimento, senza che ciò costituisca diritti per future edizioni;
- all'ammissibilità e al numero delle attività complementari al parco.

TITOLO II

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PARCHI TRADIZIONALI

ART. 6 – ORGANICO DEL PARCO

1. La composizione dell'organico dei parchi tradizionali deve essere tale da assicurare un giusto equilibrio tra le diverse tipologie di attrazioni, al fine di garantire la massima funzionalità e attrazione dei parchi stessi
2. L'organico del parco è costituito, in primo luogo, dai Frequentatori Tradizionali.
3. Qualora, in caso di assenze fra questi ultimi oppure di maggior disponibilità di aree, si rendesse necessario completare o ampliare il suddetto organico, l'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, può concedere annualmente, a titolo temporaneo, l'occupazione di aree ad attrazionisti diversi dai Frequentatori Tradizionali, attingendo a graduatorie redatte secondo il successivo art. 8.

ART. 7 – FREQUENTATORI TRADIZIONALI

1. L'elenco dei Frequentatori Tradizionali presenti nei diversi Parchi alla data di entrata in vigore del presente regolamento è stilato dal Servizio Attività Economiche, secondo quanto possibile ricostruire per il passato e viste le risultanze degli atti d'ufficio, ed è reso disponibile per chiunque voglia prenderne visione.
2. I Frequentatori Tradizionali hanno accesso prioritario al Parco nel quale rivestono tale caratteristica, rispetto alle richieste di partecipazione di altri soggetti.
3. La qualifica di Frequentatore Tradizionale, a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, può essere acquisita, compatibilmente con gli spazi e le aree disponibili, non prima di tre anni di frequenza continuativa al Parco, per la stessa manifestazione, facendo decorrere il termine iniziale del conteggio dall'anno 2004.
In caso di parità tra dette richieste avanzate da attrazionisti che vantano un uguale periodo di frequenza al medesimo Parco Tradizionale, si fa riferimento, per quanto compatibili, ai criteri di cui all'art. 8, co. 2.
4. La qualifica di Frequentatore Tradizionale decade immediatamente in caso di assenza ingiustificata dal Parco, nonché dopo 2 anni consecutivi di assenza, quand'anche giustificata, dal medesimo.

ART. 8 – CONCESSIONI A TITOLO TEMPORANEO

1. A completamento dell'organico dei Parchi Tradizionali, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 21, l'Amministrazione Comunale può rilasciare annualmente concessioni a titolo temporaneo a soggetti diversi da quelli di cui all'articolo precedente.
2. Le concessioni a titolo temporaneo, compatibilmente con gli spazi e le aree disponibili, vengono rilasciate attingendo a graduatorie redatte in base al seguente ordine di criteri:
 - I.** abituali frequentatori dell'Antica Fiera di San Gregorio o della manifestazione per cui viene inviata richiesta;
 - II.** una attrazione di novità, riservando all'amministrazione comunale la possibilità di definire un'area dedicata all'installazione della stessa, qualora tale attrazione fosse funzionale a una migliore qualificazione del parco durante la Fiera di San Gregorio;
 - III.** attrazioni che, per tipologia, non facciano già parte dell'organico del parco purché compatibili con lo spazio disponibile;
 - IV.** anzianità di residenza nel territorio comunale;
 - V.** anzianità di residenza nel territorio provinciale;
 - VI.** anzianità di residenza nel territorio regionale.
 - VII.** anzianità di presenza all'interno del Parco;

VIII. anzianità di azienda (calcolata sommando anche l'anzianità del dante causa);

3. Nel caso in cui ad avvenuta comunicazione dell'assegnazione a titolo temporaneo della concessione, l'esercente di attività di spettacoli viaggianti rinunci alla partecipazione, senza un giustificato motivo accettato dall'Amministrazione Comunale, decade dalla graduatoria e perde il diritto a partecipare all'edizione successiva del medesimo Parco.

ART. 9 – ATTRAZIONI DI NOVITÀ

1. Sono considerate “novità” quelle attrazioni che non costituiscono mere variazioni e / o modificazioni di attrazioni esistenti, stante il loro carattere innovativo.
2. La concessione come “novità” non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo per un periodo superiore ad anni 3(tre).

ART. 10 – ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO

1. L'allestimento dei Parchi Tradizionali, e la sistemazione delle carovane e degli automezzi da trasporto, avviene, nei luoghi individuati dalla Giunta, secondo le modalità disposte dalla Polizia Municipale.
2. Se non sono già riuniti in qualche forma associativa tradizionale, gli ammessi a partecipare al Parco, almeno 15 giorni prima dell'inizio dello stesso, dovranno provvedere a eleggere annualmente una commissione interna composta da tre membri, in rappresentanza di tutti i partecipanti al Parco stesso, che collaborerà con l'Amministrazione Comunale per un miglior funzionamento del Parco-divertimenti.
3. Nell'attività dei parchi divertimenti non è ammessa l'installazione di attrazioni successivamente alla data di apertura del parco. L'allontanamento delle attrazioni prima della chiusura è ammesso soltanto su espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in considerazione delle motivazioni portate a supporto della richiesta, purché venga fatta salva l'integrità del Parco. Il suddetto allontanamento, inoltre, non potrà essere consentito prima dell'ultima settimana. L'attrazione già installata potrà essere sostituita solo in caso di guasto non riparabile in loco, danneggiamento pericoloso per l'utenza o distruzione ad opera di terzi, compatibilmente con l'organizzazione del parco stesso.
4. Durante l'orario di apertura del parco, le attrazioni dovranno essere completamente e ininterrottamente illuminate.

TITOLO III

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE

ART. 11 – CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE

1. La concessione delle aree per l'installazione dei Parchi di Divertimento tradizionali è rilasciata, ad ogni singolo esercente in possesso dei requisiti previsti negli articoli successivi, direttamente dal Comune, attraverso il competente servizio, previo parere della commissione di cui al precedente art. 4 ed è subordinata all'adempimento di tutte le prescrizioni imposte dal presente regolamento.
2. Dell'eventuale concessione viene data comunicazione agli interessati, per iscritto trenta giorni prima della data di inizio del Parco.
3. La concessione è subordinata al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e di altri eventuali contributi, nella misura e nei termini indicati dalle leggi, dai regolamenti e secondo le disposizioni comunali, oltre alla consegna di un deposito cauzionale, nella misura e nei termini previsti dalla Giunta Comunale, oltre a ogni altro pagamento dovuto per la partecipazione a particolari eventi.
4. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione ai Parchi divertimenti, redatte in bollo e indirizzate al Sindaco, devono pervenire tassativamente entro le date stabilite nell'elenco dei Parchi Divertimento di cui all'art. 3, comma 1.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal successivo 5° comma, l'Amministrazione Comunale potrà derogare ai suddetti termini tassativi.
Qualora le domande siano presentate a mezzo raccomandata, farà fede la data del timbro di spedizione.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - a) generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, partita iva);
 - b) recapiti telefonici e indirizzo al quale devono essere inviati eventuali comunicazioni;
 - c) la tipologia e le misure esatte dell'attrazione che si intende installare, denominata in base all'elenco ministeriale delle attrazioni (indicandone l'ingombro della/e pedana/e e del vano cassa, qualora gli stessi non siano inseriti nel corpo dell'attrazione);
 - d) il numero delle carovane abitazione, dei carriaggi e le loro dimensioni.
3. Alla domanda dovrà essere allegato:
 - a) fotocopia della licenza di cui all'art. 69 del R. D. 18 giugno 1931 n. 773 e all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dal comune di residenza;
 - b) fotografia dell'attrazione che si intende installare;
 - c) polizza assicurativa delle attrazioni;
 - d) certificato di collaudo delle attrazioni redatto da un tecnico abilitato che certifichi funzionalità, solidità e sicurezza all'impianto medesimo e il rispetto delle misure di legge;
 - e) marca da bollo.
4. Chi richiede di partecipare con una "attrazione novità", unitamente alla domanda ed entro il termine indicato nell'elenco dei Parchi Divertimento di cui all'art. 3, comma 1, deve allegare idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione.

5. Le domande che non conterranno gli elementi suindicati o che non avranno gli allegati richiesti dovranno essere regolarizzate nei termini stabiliti dal competente ufficio comunale.
6. L'Amministrazione si riserva ogni possibile controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.
7. Le domande che non perverranno entro i termini prescritti nel 1° comma o che non verranno regolarizzate entro i termini di cui al comma 5 del presente articolo, verranno dichiarate non accoglibili.

ART. 13 – COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA

1. Prima dell'entrata in funzione degli impianti di un Parco Divertimenti, è richiesto il sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza prevista dall'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773/31.

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 14 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

2. È fatto divieto:

a) di smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione, o apportare modifiche alla struttura della stessa, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

b) di offrire animali in premio, nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari vigenti;

c) di installare le attrazioni prima della data stabilita nell'atto di concessione dell'area, salva apposita autorizzazione, e non oltre la data di ispezione della Commissione Provinciale di Vigilanza, salvo deroga espressa della stessa;

d) di installare attrazioni o giochi non autorizzati;

3. I titolari della concessione sono tenuti:

a) a ritirare il permesso di occupazione del suolo relativamente all'installazione dell'attrazione nei termini indicati dai competenti Uffici, previo pagamento di quanto dovuto ai sensi dei punti j) e k) e a titolo di occupazione di suolo pubblico, oltre a ogni altro contributo dovuto, pena la decadenza della stessa;

b) a rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni così come indicato nella concessione, nonché a tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante gli orari massimi di apertura del parco, fissati nell'ordinanza sopra citata;

c) a osservare gli ordini e le disposizioni scritte o verbali impartiti dai competenti uffici comunali e dagli organi di vigilanza;

d) a mantenere la massima pulizia e decoro ove sostino le attrazioni, le abitazioni e i mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese tramite l'azienda preposta allo smaltimento giornaliero di rifiuti di qualsiasi specie provenienti dalla attività esercitata;

e) a provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, delle carovane e relative pertinenze, previo apposito contratto da stipularsi con l'azienda preposta;

f) a esporre al pubblico il prezzo praticato. In particolare, le attrazioni per le quali il prezzo è determinato a tempo, il prezzo stesso deve essere preventivamente comunicato agli uffici competenti all'apertura del Parco, reso visibile al pubblico con cartello esposto e in ogni caso non potrà essere modificato per tutta la durata del Parco stesso;

g) a rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione delle attrazioni impartite dall'Amministrazione, ripristinando tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte l'area data in concessione;

h) a effettuare tempestivamente apposita denuncia all'AUSL, in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni, adeguandosi tempestivamente alle prescrizioni eventualmente impartite in materia di igiene, di sanità e di polizia veterinaria dai competenti organi sanitari;

i) a rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione di suoni e rumori;

j) a versare un deposito cauzionale a tutela di eventuali disfunzioni organizzative e danni che possono essere recate all'Amministrazione Comunale o a terzi, pari ad un importo che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale stessa;

k) a provvedere al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari e ai diritti sulle pubbliche affissioni, se e in quanto dovuti, a norma del d. lgs. 507/93, nel rispetto del piano generale degli impianti e del regolamento per l'applicazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

l) a sistemare le carovane-abitazioni, i carriaggi, i carri attrezzi e i mezzi in genere nelle zone espressamente individuate dall'Amministrazione Comunale;

ART. 15 – ACCESSO AL PARCO DIVERTIMENTI

1. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art 23.

2. L'ingresso dei partecipanti al Parco Divertimenti per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni è consentito alla sola/e data/e stabilita/e dall'Amministrazione Comunale.

3. La partecipazione al parco è obbligatoria durante l'intera durata della manifestazione, salvo quanto previsto nell'art. 10, comma 3.

4. L'abbandono del posteggio assegnato prima del termine delle attività del Parco Divertimenti comporta, oltre alle sanzioni amministrative previste all'art. 23, l'automatica esclusione dalla edizione successiva e l'impossibilità di computare, al fine del calcolo dell'anzianità di presenza all'interno del parco di cui all'articolo 8, la partecipazione relativa all'edizione abbandonata prima della data di fine Parco (salvo i casi di cui all'art.21).

ART. 16 – CARRI ABITAZIONI E MEZZI DI CARICO

1. La sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico, preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 12, ha luogo nelle aree stabilite dalla Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale. È assolutamente vietato l'ingresso al parco e alle aree destinate alle abitazioni, a mezzi e strutture non preventivamente e appositamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale, pena l'esclusione dal Parco.

ART. 17 – CARATTERISTICHE E GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

1. L'attrazione installata deve essere esclusivamente (come tipo e ingombro) quella autorizzata dall'Amministrazione. Sulla base della richiesta pervenuta, possono essere modificate le misure di ingombro, valutati i motivi e fatto salvo che ciò non comporti danno per l'esercizio delle attività limitrofe e per l'impianto complessivo del Parco.

2. L'installazione di un'attrazione avente caratteristiche e dimensioni differenti da quelle dichiarate, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 23.

3. Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare della licenza. Nella conduzione dell'attrazione il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari o di suoi dipendenti, già indicati nell'istanza di partecipazione. La rappresentanza è consentita nei casi previsti dalla legge (DPR 311/2001). Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare o del rappresentante, che devono comunque essere reperibili.

4. È vietata qualsiasi forma di sub concessione o di associazione ai fini gestionali successiva alla data di concessione.

ART. 18 – SOSTITUZIONE ECCEZIONALE DELLE ATTRAZIONI

1. Di norma non è consentita la sostituzione dell'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione al Parco.

2. Qualora, a causa di sinistri o eventi di forza maggiore comprovati e verificati dall'Amministrazione Comunale, non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, potrà essere consentita la sostituzione della stessa con altro impianto della stessa tipologia anche di dimensioni diverse, purché compatibili con lo spazio disponibile.

ART. 19 – CONVERSIONE DI ATTRAZIONI

1. Chi, tra i Frequentatori Tradizionali, essendo titolare di un tipo di attrazione intende sostituirla con altra, deve presentare al Comune di residenza domanda di conversione della licenza, allegando l'autocertificazione che l'attrazione è presente nell'elenco ministeriale di cui alla L. 337/68.
2. La partecipazione al Parco è subordinata all'ottenimento di conversione della licenza di cui al comma precedente, che deve essere presentata entro i termini di cui all'art. 12 e a condizione che la nuova attrazione sia compatibile con l'organico del parco previsto e con le superfici disponibili.
3. La conversione dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata, mantenendo l'anzianità maturata.
4. La nuova attrazione deve essere di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza con le altre attrazioni già esistenti sulla piazza.

ART. 20 – SUCCESSIONI – SUBINGRESSI

1. In caso di subingresso per atto fra vivi e per causa di morte, per invalidità o qualsiasi altro titolo, il subentrante conserva il diritto di frequentatore della piazza e l'anzianità maturata dal cedente.
2. I casi di subingresso nell'azienda per atto tra vivi o conferimento a società, devono risultare da scrittura privata autenticata dal notaio o da atto pubblico.
3. Nel caso di successione mortis causa la stessa deve essere provata secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 21 – CONSERVAZIONE ANZIANITA' DI PARTECIPAZIONE AL PARCO

1. Eventuali assenze del titolare dovute a comprovati cause di forza maggiore ritenuti tali dalla commissione di cui all'art. 4, devono essere tempestivamente e formalmente comunicate al Comune, con l'indicazione del periodo di assenza, del nome e delle generalità del familiare o del collaboratore che sostituisce il titolare, fermo restando che l'attrazione partecipante al Parco dovrà essere quella indicata nella domanda di partecipazione.
2. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.
3. Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente per comprovati cause di forza maggiore, mantiene la propria anzianità di partecipazione precedentemente maturata; tuttavia, allo stesso, non potrà essere attribuita la presenza relativa alla manifestazione da cui resta assente per forza maggiore, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7.
4. per i frequentatori muniti di concessioni a titolo temporaneo, l'assenza non motivata comporta l'esclusione dal Parco per la successiva edizione.
5. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione ottenuta o non partecipi al Parco senza valide motivazioni, da valutarsi da parte della commissione di cui all'art. 4, la somma versata viene incamerata per le spese generali sostenute dall'Amministrazione e il concessionario perde il diritto di poter partecipare alla successiva edizione del Parco.
6. I Frequentatori Tradizionali possono chiedere, con istanza formale, la sospensione dell'accesso alla piazza per il periodo di un anno per poter esplicare la propria attività in altre località. Tale richiesta non potrà essere riproposta prima della scadenza del quinquennio.

ART. 22 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Sono considerate attività complementari ai Parchi Tradizionali, anche se escluse dall'organico, i banchi per la somministrazione di alimenti e bevande e quelli predisposti per la vendita di dolci e affini.

2. Gli operatori delle attività in cui al comma precedente devono essere in possesso di regolare titolo autorizzatorio, così come contemplato dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

3. A completamento dei Parchi Tradizionali, l'Amministrazione Comunale può rilasciare annualmente delle concessioni a titolo temporaneo attingendo da un'apposita graduatoria redatta in base al seguente ordine di criteri:

I. anzianità di presenza all'interno del Parco;

II. data di presentazione delle istanze

ART. 23 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI

1. La violazione delle norme di cui al presente capo, quando non costituiscono reato, sono accertate e punite secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e dalla l.r. 24 marzo 2004 n. 6, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 e all'art. 14, comma 3, lett. b), c), d) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00. Per le restanti violazioni al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria tra €500,00 ed €5.000,00.

3. Oltre all'applicazione della suindicata sanzione pecuniaria l'Amministrazione Comunale può comminare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) la concessione può essere revocata nei casi previsti dall'art. 14, comma 2 punto d), comma 3 punti c), h), i), k), dall'art. 15 comma 1 e dall'art. 17 comma 4;

b) l'incameramento della cauzione può avvenire nei casi previsti dall'art. 14, comma 3, punti d), g), k) e dall'art. 21 comma 5;

c) l'esclusione fino ad un massimo di anni cinque del trasgressore dalla piazza del territorio comunale, può avvenire nei casi previsti dall'art. 14 comma 2, punti a), b) e c), comma 3, punti j), dall'art. 15 commi 2, 3, 4, dall'art. 16 e dall'art. 21 commi 4, 5.

ART. 24 – COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI

1. Gli interessati devono presentare almeno 60 giorni prima, un progetto di sistemazione delle attrazioni e dei carri abitazione da sottoporre ad approvazione della Giunta Municipale, previo parere della circoscrizione competente per territorio e della Polizia Municipale

2. Essi possono essere autorizzati per un periodo non superiore a 3 settimane, purché non in coincidenza o nei 90 giorni precedenti o successivi lo svolgimento dei Parchi Tradizionali.

3. Per tali complessi valgono le norme del presente regolamento in quanto compatibili.

ART. 25 – SINGOLE ATTRAZIONI

1. L'installazione di singole attrazioni è autorizzata dal Responsabile del Servizio Attività Economiche, sentita la Giunta per quanto concerne l'individuazione dell'area da concedere e la determinazione dell'importo cauzionale.

2. Gli attrazionisti possono essere autorizzati per un periodo non superiore a 3 settimane, in qualsiasi periodo dell'anno, purché non in coincidenza o nel mese prima e dopo lo svolgimento dei Parchi Tradizionali.

3. La domanda deve essere presentata, almeno 30 giorni prima del periodo prescelto, completa di tutta la documentazione necessaria al fine della concessione dell'area.

4. Per tali attrazioni, valgono le norme del presente regolamento, in quanto compatibili.

ART. 26 – DISPOSIZIONE INTEGRATIVE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo valgono le disposizioni di cui al regolamento di occupazione di suolo pubblico e di Polizia Urbana.

CAPO II ATTIVITA' CIRCENSI

ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le aree pubbliche o private, qualora disponibili ed esistenti, destinate ad ospitare attività circensi, il periodo preciso di permanenza del Circo e la data di inizio e fine del ciclo di rappresentazioni vengono definite con apposito atto di Giunta Comunale.
2. Fra una manifestazione circense e l'altra devono intercorrere almeno 90 giorni. Tale disposizione vale anche nel caso in cui lo spettacolo circense o di natura simile venga svolto su area privata.
3. Non è consentita l'autorizzazione per l'installazione di circhi, nel mese antecedente e successivo l'inizio dei Parchi Tradizionali e per tutta la loro durata. Tale disposizione vale anche nel caso in cui lo spettacolo circense o di natura simile venga svolto su area privata.
4. Per quanto riguarda i circhi con animali, la possibilità di insediamento potrà essere autorizzata solo se saranno individuate aree rispondenti alle caratteristiche individuate nella nota inviata, in data 26 febbraio 2007 prot. VE1 22-3/0019614, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini - Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria.

ART. 28 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande, redatte in bollo, contenenti la dichiarazione di disponibilità dell'area, dovranno pervenire, indirizzate al Sindaco, nel periodo compreso dal 1 aprile al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 ottobre e rimarranno valide per i sei mesi successivi al periodo di presentazione.
2. Qualora le domande siano presentate a mezzo raccomandata, farà fede la data del timbro di spedizione.
3. Le singole domande dovranno contenere:
 - a) generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) del titolare o rappresentante legale, sede anagrafica e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda;
 - b) tipo di impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprendente di carri servizi) e schizzo planimetrico della sistemazione tipo, numero dipendenti e numero posti a sedere;
 - c) numero e dimensioni delle carovane-abitazioni e carriaggi;
 - d) programmi degli spettacoli;
 - e) numero di codice fiscale o partita iva;
 - f) periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività (con indicazione delle date di inizio e fine);
 - g) copia licenza annuale o certificato sostitutivo
4. Le domande prive degli elementi suindicati dovranno essere regolarizzate nei termini stabiliti dal competente ufficio comunale. Tale disposizione vale anche qualora lo spettacolo circense o di natura simile venga svolto su area privata.
5. Le domande pervenute fuori dai periodi di cui al comma 1 del presente articolo, o non regolarizzate nei termini previsti, non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale.

ART.29 – CRITERI DI CONCESSIONE

1. In caso di domande concorrenti, l'area viene concessa, sentita la Commissione Comunale istituita ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, nel seguente ordine e secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di dipendenti;
- b) maggior numero di posti a sedere specificato in licenza;
- c) maggiori dimensioni del tendone (prendendo come parametro i metri quadri complessivi dello stesso);
- d) al circo che non è mai stato presente sulla piazza di Morciano di Romagna;
- e) al circo che da più tempo assente dalla piazza di Morciano di Romagna;
- f) data di presentazione delle istanze.

2. Dovrà comunque essere garantito il principio di rotazione delle imprese circensi.

3. In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al circo che secondo i criteri di cui sopra, segue al rinunciatario. La rinuncia equivale, comunque, a presenza quando non sia motivata da causa di forza maggiore, ai fini dell'applicazione di criteri di cui al comma 1, lett. e.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di escludere sulla base di un apprezzamento discrezionale, sentita la Commissione Comunale e acquisito il parere dell'Associazione Nazionale Circhi, i complessi non ritenuti adeguati all'importanza della piazza.

ART.30 – DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione all'effettuazione dello spettacolo, il richiedente, utilmente classificatosi, dovrà presentare entro 30 giorni dalla comunicazione della classificazione, e comunque prima dell'inizio della realizzazione della manifestazione, la seguente documentazione:

- planimetria indicativa degli impianti;
- polizza di assicurazione R.C. dalla quale devono risultare coperti eventuali danni a terzi e le operazioni di montaggio e smontaggio degli impianti e della attrazione stessa;
- certificazione di conformità per gli impianti;
- fotocopia dell'atto di iscrizione del Registro Imprese presso la Camera di Commercio.

2. Qualora il circo designato dall'Amministrazione non presenti tutta la documentazione indicata nel comma precedente, l'istanza verrà considerata improcedibile e come tale archiviata e l'Amministrazione procederà a nuova eventuale assegnazione.

ART.31 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Il Servizio Attività Economiche, visionate le varie richieste e proceduto a quanto stabilito dall'articolo precedente darà comunicazione circa l'esito della richiesta di concessione alla ditta interessata. La concessione sarà rilasciata previo versamento di un deposito cauzionale stabilito di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

2. Il deposito cauzionale, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area, dell'esatto adempimento degli obblighi del concessionario o dei danni che venissero arrecati al patrimonio comunale, dovrà essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione, pena la decadenza della concessione stessa.

3. Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, documentati e riscontrabili dall'Amministrazione.

4. La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e di ogni altra imposta o diritto, se e in quanto dovuti;
- ai preventivi accordi e contratti per il servizio di rimozione rifiuti e per l'allacciamento dell'energia elettrica con l'azienda preposta.

ART.32 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione. La rappresentanza è ammessa nei casi consentiti dalla legge (D.P.R. 311/01), restando ferma la responsabilità esclusiva del titolare o del rappresentante, che devono comunque essere reperibili.

2. Salvo e impregiudicato il versamento della cauzione, è fatto obbligo al responsabile del circo di:

a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, ecc.);

b) garantire la sicurezza agli spettatori anche occasionali dei serragli, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza e di altri organi competenti;

c) osservare integralmente le disposizioni scritte o verbali impartite dall'Autorità Amministrativa e dagli organi di vigilanza, anche in riferimento alla precisa collocazione delle strutture e delle pertinenze;

d) provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività, nonché al ripristino integrale dello stato dei luoghi.

e) provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi, stipulando apposita convenzione per la pulizia dell'area interessata, con l'impresa autorizzata, ovvero provvedendo personalmente, in osservanza delle disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente.

Resta inteso che le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario.

f) provvedere al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari e ai diritti sulle pubbliche affissioni, se e in quanto dovuti, a norma del d. lgs. 507/93, nel rispetto del piano generale degli impianti e del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

ART.33 – TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali, nonché alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela degli animali. In particolare, il concessionario deve dotarsi delle autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalle leggi nazionali, regionali e dalle norme regolamentari. Sono vietate le mostre con esposizione di animali, fatta eccezione per quelle allestite in stretta connessione con lo spettacolo circense debitamente autorizzato, purché vengano fornite dal titolare del circo adeguate assicurazioni tecniche in ordine alla tutela del benessere degli animali esposti.

2. A tal proposito, il Comune, nella persona del Sindaco, può richiedere ispezioni da parte della competente Autorità al fine di verificare il rispetto delle stesse.

3. Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni richiamate nella nota inviata, in data 26 febbraio 2007 prot. VE1 22-3/0019614, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini - Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria

ART.34 – CONCESSIONE IN AREE PRIVATE

1. L'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi in aree private è soggetto comunque al nulla osta dell'Amministrazione Comunale secondo le norme del presente capo, previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata e, comunque, fatta salva la verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene pubblica.

2. In caso di concorrenza tra istanze che richiedono la concessione in aree private, viene data preferenza nel rispetto del presente regolamento secondo le disposizioni degli articoli 7 e 8.

3. In caso di concorrenza tra istanze che richiedono la concessione in aree private e istanze che richiedono la concessione su area pubblica, viene data la preferenza a queste ultime.

ART.35 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI

1. Le violazioni delle norme di cui al presente capo, quando non costituiscono reato, sono accertate e punite secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e dalla l.r. 24 marzo 2004 n. 6, indipendentemente dagli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.

2. Per la violazione delle disposizioni comunali del presente capo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 a €5.000,00.

3. Oltre all'applicazione della suindicata sanzione pecuniaria l'Amministrazione Comunale, può comminare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) La concessione può essere revocata nei casi previsti dall'art. 32 comma 2, punti b), c) e dall'art. 33;

b) La cauzione può essere incamerata nei casi previsti dall'art. 31 punto 3) e art. 32 lettera a), d), e) e f);

c) il trasgressore può essere escluso fino ad un massimo di cinque anni dalla piazza del territorio comunale nei casi previsti dall'art. 29 comma 3) e art. 32, comma 2, punto f).

ART.36 – DISPOSIZIONE INTEGRATIVE

1. Le disposizioni relative ai circhi equestri troveranno applicazione, per quanto compatibili, anche per le manifestazioni spettacolari di natura simile a quella circense.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo valgono le disposizioni di cui al regolamento di occupazione di suolo pubblico e di Polizia Urbana.

ART.37 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le presenti disposizioni troveranno applicazione a far tempo dal primo evento organizzato dopo la data di esecutività della delibera di adozione del presente regolamento, facendo salvo quanto previsto dall'art. 28 del presente capo, relativamente alla presentazione delle domande.